

AVVISO PUBBLICO  
“ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE –  
FORMAZIONE CONTINUA”  
PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021/2027.  
SCHEMA PROGETTO  
COD. FSE.41404.26XX.00002.FIM - CUP B52B26000620009

**INDICE**

Art. 1 – Definizioni.....	2
Art. 2 - Quadro normativo e contesto di riferimento.....	2
Art. 3 - Finalità generali e interventi finanziabili.....	4
Art. 4 - Risorse disponibili .....	5
Art. 5 – Beneficiari della misura ammessi a presentare domanda di voucher.....	5
Art. 6 – Destinatari dei corsi .....	6
Art. 7 – Corsi finanziabili e relativi vincoli.....	6
Art. 8 – Importo del finanziamento, spese ammissibili .....	7
Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda di voucher .....	8
Art. 10 - Termini per la presentazione delle domande di voucher.....	9
Art. 11 - Ammissibilità delle domande.....	9
Art. 12 - Adempimenti gestionali.....	10
Art. 13 – Rinuncia e revoca .....	12
Art. 14 - Tenuta documentazione .....	12
Art. 15 - Controlli.....	13
Art. 16 – Procedimento amministrativo .....	13
Art. 17 – Reclami e denunce .....	13
Art. 18 - Tutela privacy.....	13
Art. 19 – Informazioni .....	14

## **Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

1. **Piccola impresa:** qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica e dalle sue modalità concrete di funzionamento (compresi liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese familiari, associazioni), con meno di 50 persone e che realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, come da definizione di cui all'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.
2. **Voucher:** contributo a fondo perduto a favore delle piccole imprese, da utilizzare per la partecipazione a corsi di formazione da parte dei destinatari individuati all'art. 6. Il voucher può essere richiesto per ogni singolo corso oppure può essere cumulativo di più corsi.
3. **FAD (formazione a distanza):** attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale e, talvolta, temporale tra docenti e discenti, con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

## **Art. 2 - Quadro normativo e contesto di riferimento**

### **Riferimenti eurounitari:**

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il precedente regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

### **Riferimenti nazionali:**

- legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome;
- Accordo di Partenariato 2021/27 della Politica di coesione europea dell'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione del 15 luglio 2022 C(2022) 4787 final, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;
- decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027";
- decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160"

### **Riferimenti regionali**

- legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo - versione\_02 - per il Programma FSE 2014/20, approvate con provvedimento del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo n. 5543 in data 26 settembre 2019;
- Programma 'PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027' per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione autonoma Valle d'Aosta in Italia (di seguito 'PR FSE+ 2021-2027'), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026;
- documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027", approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma in data 4 luglio 2024;

- deliberazione della Giunta regionale n. 992 de 26 agosto 2024, recante “Approvazione del modello organizzativo privacy della Regione – Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità. Revoca della DGR 795/2018. Prenotazione di spesa.”;
- Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025;
- deliberazione della Giunta regionale n. 822 del 30 giugno 2025, che approva, nella sua versione 03, l'aggiornamento al Sistema di gestione e controllo del (Si.Ge.Co.) PR FSE+, composto da "Descrizione del sistema di gestione e controllo" e "Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione e relativi allegati", approvato nella sua prima versione con deliberazione della Giunta regionale n. 738 in data 30 giugno 2023;
- deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 20 marzo 2026, di presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026 di approvazione della modifica del Programma regionale della Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, di cui alla DGR 1390/2025.

### **Art. 3 - Finalità generali e interventi finanziabili**

1. L’Avviso s’inserisce, quale strumento attuativo, nel quadro delle politiche afferenti alla formazione continua dei lavoratori occupati, con l’obiettivo di promuovere e agevolare la realizzazione di interventi formativi a favore delle piccole imprese.
2. In coerenza con quanto stabilito dall’obiettivo specifico (d) ESO 4.4. *“Promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+)”* del PR FSE+, e in attuazione del progetto *“Voucher per la formazione continua delle piccole imprese”* (cod. FSE.41404.26XX.00002.FIM) sono finanziabili, a valere sul presente Avviso, voucher di formazione continua, destinati alle piccole imprese per la formazione dei lavoratori in esse occupati, finalizzati a sostenere e favorire l’adattamento ai cambiamenti derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale, produttivo e di mercato e, al tempo stesso, a rafforzare ed aggiornare le competenze della forza lavoro, nonché il benessere dei lavoratori coinvolti.
3. Alle azioni finanziate tramite il presente Avviso si applica la normativa eurounitaria concernente la disciplina degli aiuti di Stato nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, è applicato a ciascuna impresa il Regolamento *“de minimis”* pertinente per settore di riferimento, ovvero i Regolamenti (UE) 1408/2013, 717/2014 e 2023/2831.
4. I contributi oggetto del presente Avviso possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese ammissibili a copertura di diverse quote parti, purché non si superi il costo totale, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di stato.

#### **Art. 4 - Risorse disponibili**

1. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'Avviso ammontano complessivamente a euro 2.000.000 (suddivise in euro 500.000 nell'esercizio 2026, euro 500.000 nell'esercizio 2027, euro 500.000 nell'esercizio 2028 ed euro 500.000 nell'esercizio 2029), a valere sul PR FSE+.
2. Al fine di garantire la massima opportunità di accesso ai finanziamenti oggetto dell'Avviso, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di rifinanziare il presente Avviso qualora le risorse stanziare non fossero sufficienti a coprire l'intera durata dello stesso, previa verifica circa la disponibilità di ulteriori risorse.

#### **Art. 5 – Beneficiari della misura ammessi a presentare domanda di voucher**

1. La domanda di voucher può essere presentata dalle piccole imprese, definite all'art. 1, e in particolare, da:
  - a) imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza, con almeno una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Valle d'Aosta, risultante dalla visura camerale;
  - b) enti del Terzo Settore, con sede sul territorio della Regione Valle d'Aosta, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;
  - c) associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
  - d) lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Valle d'Aosta che esercitano l'attività in forma autonoma e/o in forma associata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è sempre precluso l'accesso alla misura nei seguenti casi:
  - a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
  - b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda, secondo quanto previsto all'art 9 del Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (codice degli incentivi);
  - d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali o relative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - e) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per i soggetti iscritti nel registro imprese.

## **Art. 6 – Destinatari dei corsi**

1. I destinatari dei corsi sono:
  - a) lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale);
  - b) lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato (a tempo pieno o parziale) purché l'attività formativa sia svolta interamente nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro;
  - c) apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015, per la sola formazione tecnico-professionale;
  - d) nel caso di impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa;
  - e) titolari e legali rappresentanti dell'impresa;
  - f) soci che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa;
  - g) lavoratori autonomi e liberi professionisti.
2. I destinatari di cui al comma 1. lett. a), b), c), d) devono prestare servizio in una sede operativa ubicata nel territorio della Valle d'Aosta.
3. I destinatari devono soddisfare quanto previsto ai commi 1. e 2. sia in fase di presentazione della domanda di voucher che durante lo svolgimento dell'attività formativa. Solo in caso di sostituzione degli stessi, come previsto dall'art. 12 comma 3., i requisiti di cui ai commi 1. e 2. devono essere soddisfatti unicamente durante lo svolgimento dell'attività formativa.
4. Non possono essere destinatari dei corsi:
  - a) i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del d.lgs. 81/2015;
  - b) i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del d.lgs. 81/2015;
  - c) gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015, per la sola formazione di base e trasversale prevista nei corsi dell'offerta formativa pubblica regionale, ove disponibile.

## **Art. 7 – Corsi finanziabili e relativi vincoli**

1. Sono finanziabili le seguenti attività:
  - a) corsi di formazione specialistici e di aggiornamento professionale attinenti all'attività esercitata dall'impresa (in base a quanto desumibile dalla visura camerale per le imprese iscritte al registro imprese, dalla visura dell'Agenzia delle entrate per i restanti casi, da altra documentazione integrativa laddove dalle visure non sia chiara l'attinenza);
  - b) corsi di formazione e aggiornamento sull'utilizzo di macchinari utili all'attività dell'impresa, solo se chiaramente scindibile il costo dell'acquisto del macchinario dal costo della formazione;
  - c) corsi di formazione a carattere trasversale nelle seguenti materie: lingue, contabilità/controllo di gestione, informatica/intelligenza artificiale, marketing e comunicazione, gestione delle risorse umane, logistica, soft skills.
2. Non sono finanziabili:
  - a) i seguenti corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatori per tutte le imprese, ai sensi del D.Lgs. 81/2008:

corso per lavoratori – formazione generale e specifica, corso per preposti, corso per dirigenti, corso per datori di lavoro, corso R.S.P.P., corso R.L.S., addetti alla prevenzione incendi, addetti al primo soccorso. Il corso R.S.P.P. è ammesso a finanziamento unicamente qualora il destinatario sia un libero professionista che intende ricoprire il ruolo di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno di aziende;

- b) corsi che rilasciano in esito titoli di studio;
- c) corsi il cui costo complessivo è inferiore a 300,00 euro (IVA esclusa).

3. I corsi di cui al comma 1., devono essere erogati da uno dei seguenti soggetti:

- a) liberi professionisti possessori di P.I. e/o imprese, con domicilio fiscale/sede legale in Italia, che operino nell'ambito della formazione proposta e abbiano un'esperienza di almeno 3 anni nel settore di riferimento. Tali requisiti sono verificati tramite il codice ATECO del soggetto formatore e altri eventuali documenti a supporto (curriculum vitae, sito internet, ....);
- b) soggetti iscritti all'elenco regionale degli enti accreditati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 934 in data 21 luglio 2025;
- c) soggetti in possesso dell'accreditamento regionale presso altre Regioni;
- d) soggetti che svolgono attività di formazione sulla base di specifiche disposizioni legislative;
- e) istituti universitari.

4. I corsi di cui al comma 1. possono essere svolti in presenza o in modalità FAD (formazione a distanza).

5. In caso di corsi che rilasciano in esito una qualifica professionale rientrante nel Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali, riconosciuti dalla Regione di competenza, devono essere rispettati i vincoli della FAD stabiliti dall'accordo quadro n. 21/181/CR5a/C17 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021.

6. Sono finanziabili corsi acquistati presso un soggetto che affida la formazione ad un terzo, a condizione che il rapporto tra i soggetti sia individuabile da debita documentazione. In tal caso i requisiti di cui al comma 3 devono valere in capo al soggetto terzo.

7. I corsi devono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio.

#### **Art. 8 – Importo del finanziamento, spese ammissibili**

1. Il voucher è concesso all'impresa richiedente per un importo pari al **90%** del costo di ogni corso. Qualora, tuttavia, la formazione oggetto del voucher sia erogata in modalità FAD per più del 50% del totale delle ore, l'importo del voucher concedibile è pari al **60%** del costo del relativo corso.

2. Costituiscono elementi premianti congrui con le finalità e le caratteristiche del presente Avviso, i punti di cui alle lettere b) e c), comma 1. dell'art. 8 del Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi) e precisamente:

- il possesso, alla data di presentazione della domanda di voucher, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162;
- l'avvenuta assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in forza alla data di presentazione della domanda di voucher.

3. Le percentuali di concessione del voucher cui al comma 1, sono incrementate di 10 punti nel caso in cui l'impresa richiedente sia in possesso di almeno uno degli elementi premianti di cui al precedente comma 2.
4. L'importo massimo concedibile per anno solare è pari a:
  - a) euro 5.000,00, per i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le imprese individuali senza dipendenti/collaboratori al momento della presentazione della domanda;
  - b) euro 15.000,00, per le altre imprese.
5. L'importo dell'IVA relativo al costo dei corsi di formazione è ammissibile a contributo solo se indetraibile.
6. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al corso.
7. Ogni impresa può ottenere più voucher, fino al raggiungimento dell'importo massimo riconoscibile, individuato al comma 4.

#### **Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda di voucher**

1. La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante/titolare dell'impresa o lavoratore autonomo/libero professionista tramite caricamento sul sistema informativo SISPREG, previa procedura di registrazione al sistema accedendo al seguente link:  
<https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg>
2. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, utilizzando la piattaforma regionale dei pagamenti al seguente link:  
<https://vdapay.regione.vda.it/mypay4/cittadino/home>  
Il codice IUV, relativo al pagamento, deve essere riportato sulla domanda nell'apposito campo. In caso di esenzione, deve essere indicato il relativo riferimento normativo.
3. L'impresa deve provvedere alla compilazione della scheda di iscrizione per ogni partecipante al corso all'interno del sistema informativo SISPREG. Tale scheda deve essere stampata, sottoscritta dal destinatario del corso e ricaricata a sistema; l'originale deve essere tenuto agli atti per eventuali controlli.
4. La domanda di voucher contiene le seguenti informazioni:
  - a) i dati relativi al corso:
    - i. il titolo
    - ii. la durata in ore
    - iii. la motivazione relativa all'utilità del corso in relazione all'attività dell'impresa
    - iv. le date di inizio e fine del corso
    - v. l'importo del corso
    - vi. la sede di svolgimento
    - vii. il soggetto erogatore (denominazione, PI e CF, indirizzo mail, recapito telefonico, codice ATECO se libero professionista)
    - viii. le informazioni relative alla detraibilità/indetraibilità IVA del corso

- ix. i dati relativi ai partecipanti ai corsi (cognome, nome, C.F.);
  - b) i dati relativi alla normativa sugli aiuti di Stato in regime de minimis (Regolamenti (UE) 2023/2831, 1408/2013, 707/2014), con particolare riferimento al perimetro dell' "impresa unica" così come definita dall'art. 2, comma 2., dei citati regolamenti, nonché all'esistenza di eventuali pregresse operazioni di fusione, acquisizione o scissione che hanno interessato l'impresa richiedente;
  - c) le informazioni utili alla verifica del DURC.
5. Alla domanda di voucher devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo, utilizzando l'apposito modello (allegato 1) disponibile nel sistema informativo SISPEG o scaricabile al link riportato all'art. 19, comma 1;
  - b) preventivo di spesa dei corsi, con indicazione dettagliata delle voci di spesa che li compongono (deve essere esposta l'IVA o indicata l'esenzione) e delle eventuali ore che verranno svolte in modalità FAD;
  - c) documentazione relativa ai corsi (brochure, programma, ...);
  - d) per le imprese iscritte nel registro imprese: dichiarazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 5, lettera e), sulla base del modello (allegato 2) disponibile nel sistema informativo SISPEG o scaricabile al link riportato all'art. 19, comma 1;
  - e) per i percorsi formativi rilascianti una qualifica professionale rientrante nel Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali: dichiarazione attestante il riconoscimento del percorso formativo da parte della Regione/Provincia Autonoma presso la quale ha sede l'ente erogatore o da parte di altro soggetto avente competenza nel riconoscimento della formazione.

#### **Art. 10 - Termini per la presentazione delle domande di voucher**

1. Le domande possono essere presentate a partire dal 6 maggio 2026 fino al 15 luglio 2029.
2. Ogni domanda di voucher deve essere presentata in data antecedente all'avvio dei corsi a cui fa riferimento. E', tuttavia, consentita la presentazione delle domande per corsi avviati nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2025 ed il 6 maggio 2026, entro 30 giorni perentori da quest'ultima data.
3. I voucher sono concessi con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
4. L'Amministrazione procede all'approvazione delle domande entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

#### **Art. 11 - Ammissibilità delle domande**

1. Le domande presentate sono ritenute ammissibili qualora:
  - a) siano presentate secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 1;
  - b) rispettino i termini stabiliti all'art. 10, commi 1 e 2;
  - c) le imprese rispettino i requisiti di cui all'art. 5;
  - d) i soggetti destinatari dei corsi siano quelli individuati all'art. 6;

- e) i corsi rispettino quanto previsto dall'art. 7.
2. Le domande contenenti più destinatari, alcuni dei quali non rispettino le condizioni di cui all'art. 6, sono ritenute ammissibili per i soli destinatari rispondenti alle condizioni sopracitate. In tal caso, se il costo del corso varia in base al numero dei partecipanti, il finanziamento verrà calcolato sul numero dei partecipanti ritenuti validi, in caso contrario verrà comunque calcolato sul costo complessivo.
  3. Le domande contenenti più corsi, alcuni dei quali non rispettino le condizioni di cui all'art. 7 o siano stati avviati prima della presentazione della domanda, salvo le deroghe di cui all'art. 10, comma 2, sono ritenute ammissibili e finanziabili per i soli corsi rispondenti alle condizioni sopracitate.
  4. L'ufficio competente può richiedere eventuali integrazioni tramite il sistema SISPREG. In tal caso i termini di cui all'art. 10, comma 4, sono sospesi. L'impresa, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta, deve provvedere all'invio delle integrazioni, utilizzando il sistema informativo SISPREG, pena l'inammissibilità della domanda.
  5. Preliminarmente all'approvazione del voucher, l'ufficio competente provvede a:
    - a) verificare la regolarità del DURC;
    - b) consultare e implementare il Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115, così come previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.
  6. L'ufficio competente provvede a comunicare all'impresa, tramite PEC, l'esito dell'istruttoria a seguito dell'adozione del relativo atto amministrativo.

#### **Art. 12 - Adempimenti gestionali**

1. La gestione del voucher e degli adempimenti ad essa connessi avvengono tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG. In caso di indisponibilità del sistema o nel caso di operazioni non ancora previste dallo stesso, le comunicazioni e la gestione degli adempimenti devono avvenire tramite PEC ed è cura dell'impresa recuperare i dati non inseriti, nel momento in cui il sistema è disponibile. Al fine di accelerare/semplificare la procedura, l'ufficio competente può prevedere lo scambio tramite posta istituzionale di informazioni utili a chiarire determinate situazioni.
2. È consentita la modifica delle date di avvio e/o conclusione dei corsi approvati tramite il sistema informativo SISPREG, entro la data di presentazione del rendiconto. La conclusione effettiva dei corsi non può essere posticipata di oltre 90 giorni rispetto a quanto inizialmente stabilito e deve comunque rispettare quanto previsto all'art. 7, comma 7.
3. È consentita la sostituzione di uno o più partecipanti. In tal caso dovrà essere compilata e sottoscritta la scheda di partecipazione del nuovo partecipante. L'aggiornamento dei dati sul sistema informativo SISPREG, deve avvenire entro la data di presentazione del rendiconto. La verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 per i nuovi partecipanti, verrà effettuata in fase di controllo dello stesso.
4. Non è consentita la modifica del soggetto erogatore dei corsi.

5. L'erogazione del finanziamento avviene in un'**unica soluzione, a saldo**, sulla base del rendiconto, da trasmettere tramite il sistema informativo SISPREG, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di conclusione effettiva del corso, salvo quanto previsto al successivo comma 6, allegando la seguente documentazione:
  - a) copia dell'attestato ottenuto dal partecipante riportante le **date di inizio e fine corso e le eventuali ore svolte in modalità FAD sul totale delle ore di corso**;
  - b) copia della fattura riportante il CUP, o di idonea ricevuta dei corsi erogati da enti che non possono rilasciare tale documento. Qualora all'atto di emissione della fattura il CUP non sia stato indicato o sia stata riportato in modo errato, deve essere integrato mediante l'utilizzo del servizio web reso disponibile a decorrere dal 27 gennaio 2026, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
  - c) copia della documentazione (bonifico, estratto conto, estratto carta di debito/credito,...) attestante l'avvenuto pagamento dell'intero costo di iscrizione al corso, riportante il CUP;
  - d) dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo, qualora siano trascorsi più di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle medesime inserite a sistema, oppure sia variata la compagine sociale;
  - e) dichiarazione di responsabilità sulla base del modello (allegato 3) reperibile al link indicato all'art. 19, comma 1;
  - f) per le imprese tenute all'iscrizione nel registro imprese: dichiarazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sulla base del modello (allegato 2) utilizzato in fase di presentazione della domanda, qualora sia decorso il termine di scadenza della polizza allora comunicato.
6. In caso di corsi conclusi tra il 22 dicembre 2025 ed il 6 maggio 2026, il rendiconto di cui al precedente comma 5, deve essere trasmesso entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, di cui all'art. 11, comma 6.
7. Il rendiconto deve essere presentato per ogni singolo corso allegando la documentazione di cui al precedente comma 5, fatto salvo i documenti di cui alle lettere d) ed f) qualora ancora validi quelli inseriti a sistema.
8. Tutti i corsi devono essere rendicontati perentoriamente entro il 30 settembre 2029.
9. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere, tramite sistema SISPREG, eventuali integrazioni alla documentazione di cui al comma 5 del presente articolo nonché eventuali ulteriori chiarimenti e/o integrazioni che si rendessero necessari. L'impresa deve provvedere al caricamento delle stesse, sul sistema informativo SISPREG, entro il termine perentorio di 15 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta.
10. In sede di erogazione del saldo del contributo, l'ufficio competente provvede a:
  - a) verificare la regolarità contributiva tramite il DURC;
  - b) verificare la validità della documentazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

### **Art. 13 – Rinuncia e revoca**

1. L'impresa che intende rinunciare al contributo deve presentare tale richiesta tramite il sistema informativo SISPREG. Se la rinuncia avviene prima dell'ammissione a finanziamento l'ufficio competente ne prende atto a sistema; se la stessa viene presentata successivamente all'approvazione del finanziamento, viene adottato l'atto di revoca del relativo contributo.
2. Qualora la domanda di voucher contenga più corsi, l'impresa può rinunciare anche a uno solo di essi.
3. L'impresa può ritirare uno o più partecipanti ai corsi, entro la data di invio del rendiconto, tramite il sistema informativo SISPREG.
4. In fase di erogazione, qualora per ogni singolo corso si verifichi una delle condizioni sottoelencate, si procede alla relativa decurtazione del finanziamento concesso:
  - a) mancato rispetto dell'art. 6, comma 3 (per la quota relativa ai partecipanti che non soddisfano i requisiti).
  - b) modifica del soggetto erogatore del corso;
  - c) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 12 commi 5, 6, 8 e 9 del presente Avviso;
  - d) mancata coerenza rispetto a quanto approvato;
  - e) il codice CUP non è riportato nella fattura di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) o, in caso di corsi erogati da enti che non possono rilasciare tale documento, nei documenti attestanti il pagamento;
  - f) rinuncia al corso, ai sensi del precedente comma 2;
  - g) ritiro di uno o più partecipanti, ai sensi del precedente comma 3 (per la quota relativa ai partecipanti ritirati).
5. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al precedente comma 4. si verifichi per tutti i corsi della domanda di voucher, si procede alla revoca dell'intero finanziamento con l'adozione del relativo atto amministrativo.
6. Il finanziamento è, altresì, oggetto di revoca nei seguenti casi:
  - a) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
  - b) inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
7. In caso di rinuncia, revoca o decurtazione del finanziamento concesso, l'importo del relativo contributo non viene conteggiato ai fini del raggiungimento dei massimali di cui all'art. 8, comma 4.

### **Art. 14 - Tenuta documentazione**

Le imprese dovranno attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 82 del Reg. UE 2021/1060, oltre ad attenersi ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo su tutta la documentazione inerente all'operazione.

### **Art. 15 - Controlli**

1. L'attività di controllo si sostanzia in:
  - a) controlli a campione, da parte della struttura che gestisce l'Avviso, non inferiore all'8%, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio, rese dall'impresa ai sensi della legge regionale 19/2007;
  - b) controlli previsti dal sistema di Gestione e Controllo del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027 e dalla normativa eurounitaria, da parte della Struttura Controllo progetti europei e statali, volti a verificare la correttezza e regolarità della spesa in base agli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente.
2. Le strutture competenti potranno svolgere in ogni momento controlli, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dall'impresa.

### **Art. 16 – Procedimento amministrativo**

Ai sensi della legge regionale 19/2007:

- la struttura responsabile del procedimento è l'Unità organizzativa formazione facente parte della struttura Politiche del lavoro e della formazione;
- l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, nonché il responsabile del procedimento è il funzionario incaricato della PPR dell'Unità organizzativa "Formazione";
- la data di avvio del procedimento relativo alla domanda di voucher presentata coincide con quella del protocollo in entrata di SISREG;
- il procedimento deve concludersi entro i termini stabiliti dall'art. 10, comma 4 del presente Avviso. In caso di inerzia della Struttura competente il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo è il Dirigente della struttura organizzativa Politiche del lavoro e della formazione e il rimedio esperibile avverso il provvedimento finale è il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto finale o della piena conoscenza di esso;
- si può prendere visione degli atti del procedimento presso gli uffici dell'Unità organizzativa Formazione, in piazza della Repubblica, 15, Aosta;
- è possibile partecipare al procedimento in via telematica.

### **Art. 17 – Reclami e denunce**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 822 del 30 giugno 2025, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

### **Art. 18 - Tutela privacy**

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della deliberazione

della Giunta regionale n. 992/2024 recante “Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della regione–Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità”.

#### **Art. 19 – Informazioni**

1. Il presente Avviso è pubblicato in internet sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta al seguente link: <https://imprese.regione.vda.it/agevolazioni/misure-e-agevolazioni/bandi-a-scadenza?termids=2200>
2. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio formazione imprese scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: [formazionefse@regione.vda.it](mailto:formazionefse@regione.vda.it)